

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 MAGGIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

<b>INDICE</b>			<b>PAG.</b>
	PAG.		
<b>Congedi:</b>		TUDISCO . . . . .	1290, 1291, 1292, 1293
PRESIDENTE . . . . .	1284	BAVARO, <i>Relatore</i> . . . . .	1290, 1292
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		SAGGIN . . . . .	1291
PRESIDENTE . . . . .	1284	<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 982, e 21 novembre 1950, n. 983, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1950-51. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1891) . . . . .	1293
Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1979) . . . . .	1284	PRESIDENTE . . . . .	1293
PRESIDENTE . . . . .	1284	FERRERI, <i>Relatore</i> . . . . .	1293
TURNATURI, <i>Relatore</i> . . . . .	1284	<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
CAVALLARI . . . . .	1284	CAPPUGI ed altri: Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza. (1949) . . . . .	1293
<b>Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	1293, 1294, 1298, 1299
Permuta con la Società termoelettrica siciliana della Caserma « Quattro Venti » di Palermo con un terreno e fabbricati occorrenti per la sistemazione di servizi militari. (1837) . . . . .	1285	SULLO, <i>Relatore</i> . . . . .	1294, 1296, 1299
PRESIDENTE . . . . .	1285, 1287, 1288	BAVARO . . . . .	1294
SALIZZONI, <i>Relatore</i> . . . . .	1286	MAROTTA . . . . .	1294
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	1287, 1288	CAPPUGI . . . . .	1294
ASSENATO . . . . .	1288	PIERACCINI . . . . .	1294, 1296
SAGGIN . . . . .	1288	FANFANI . . . . .	1295
Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. (1836) . . . . .	1289	CORBINO . . . . .	1295, 1298, 1299
PRESIDENTE . . . . .	1289, 1291, 1292, 1293	AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1297, 1298
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1289, 1290, 1291, 1292	VOCINO . . . . .	1297
		TREMELLONI . . . . .	1298
		TURNATURI . . . . .	1299
		PESENTI . . . . .	1299
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	1299

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1951

**La seduta comincia alle 9,45.**

VICENTINI, *ff.*, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Chiostergi, Longoni e Martinelli.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che intervengono alla seduta gli onorevoli Cappugi e Voioino in qualità di presentatori della proposta di legge «Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza». (1949).

**Discussione del disegno di legge: Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1979).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

Il relatore, onorevole Turnaturi, ha facoltà di riferire sul disegno di legge già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

TURNATURI, *Relatore*. Come è noto, la legge sulla perequazione tributaria contiene, tra l'altro, alcune norme dirette ad agevolare la sistemazione di situazioni fiscali relative al passato che appesantivano la vita degli uffici e, soprattutto, rendevano più difficile l'applicazione della riforma tributaria.

Così, gli articoli 35, 37 e 38 della legge sulla perequazione tributaria 11 gennaio 1951, n. 25, prescrivono che il contribuente possa definire le pendenze tributarie del passato entro quattro mesi dalla data in vigore della legge. Tuttavia, per quanto riguarda le imposte indirette, il contribuente ha l'obbligo di effettuare il pagamento in una sola rata.

È stato constatato che molti contribuenti, pur desiderando avvalersi delle norme suddette, trovano difficoltà per un pagamento immediato dato che si tratta di versare somme spesso assai rilevanti dovute a titolo, per esempio, di imposta generale sull'entrata.

Il Ministero delle finanze, nell'intento di agevolare i contribuenti che si trovano nelle difficoltà sopraindicate, ha elaborato l'unito disegno di legge che si propone di accordare, ai fini delle imposte indirette, le stesse agevolazioni che la legge sulla perequazione tributaria intende applicare per le imposte dirette. Pertanto, anche nel caso delle imposte indirette il contribuente può beneficiare dell'esonerazione dalle penalità purché entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge paghi i tributi; tale pagamento è possibile effettuarlo in diciotto rate.

Il disegno di legge consta di 6 articoli. Con l'articolo 1 si dà facoltà all'amministrazione finanziaria, in deroga al preciso disposto degli articoli 35 e 37, della legge 11 gennaio 1951, n. 25, di concedere ai contribuenti la facoltà di eseguire il pagamento a rate dei tributi, nel termine non maggiore di diciotto mesi.

Con l'articolo 2 si stabiliscono le modalità di applicazione di queste norme per garantire l'amministrazione da eventuali ritardi.

Con l'articolo 3 si propone che le dilazioni già accordate dall'amministrazione per il pagamento di imposte, tasse, ecc., rimangano valide.

Con l'articolo 4 si propone che la competenza a concedere le rateazioni di cui all'articolo 1 sia demandata agli uffici del registro, senza limitazione del valore, e ciò per semplificare ed accelerare al massimo la relativa procedura.

Con l'articolo 5 si propone che gli atti di garanzia stipulati ai fini della concessione delle dilazioni previste dalla presente legge siano soggetti ad imposta fissa di registro e siano esenti dalle tasse di bollo ed imposte ipotecarie.

Con l'articolo 6, data l'urgenza del provvedimento, si propone che la legge entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI. Desidero domandare al relatore di quali imposte si tratti.

TURNATURI, *Relatore*. Delle imposte indirette, cioè: e l'imposta generale sull'entrata e tutte le imposte di registro e ipotecarie.

Credo che il provvedimento in esame sia equitativo perché estende alle imposte indirette le agevolazioni previste per quelle dirette.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1951

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

È in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concedere ai contribuenti che intendono avvalersi del beneficio dell'esonero da penalità previsto dagli articoli 35 e 37 della legge sulla perequazione tributaria 11 gennaio 1951, n. 25, di eseguire il pagamento a rate dei tributi, nel termine non maggiore di diciotto mesi, decorrente dal 15 giugno 1951.

Per ottenere la facilitazione del pagamento rateale, a norma del precedente comma, il contribuente deve presentare al competente Ufficio del Registro, entro il termine perentorio del 15 giugno 1951, apposita domanda, contenente esplicito riconoscimento del debito d'imposta o tassa accertato nei suoi confronti.

La dilazione è subordinata in ogni caso alla stipulazione da parte del richiedente con l'Ufficio del Registro, di regolare atto di sottomissione, con la corresponsione dell'interesse a scalare del 5 per cento e con eventuale prestazione di valida garanzia reale o personale.

(È approvato).

## ART. 2.

Se il debitore ritarda il pagamento di una rata sino a venti giorni dalla scadenza incorre nella soprattassa del 10 per cento sull'ammontare della rata scaduta.

Se il pagamento avviene dopo il ventesimo giorno dalla scadenza di una rata e non oltre i novanta giorni dalla scadenza stessa, ferma restando l'applicazione della soprattassa del 10 per cento sull'ammontare della rata scaduta, il debitore decade dal beneficio della rateazione ed è obbligato a pagare in unica soluzione le rate residue con i relativi interessi maturati.

Se il pagamento avviene oltre i novanta giorni dalla scadenza di una rata, il debitore, oltre a decadere dal beneficio della rateazione, perde anche il beneficio dell'esonero dalle penalità concesso dagli articoli 35 e 37 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, limitatamente all'ammontare del tributo non ancora versato.

(È approvato).

## ART. 3.

Le dilazioni già stipulate per il pagamento di imposte, tasse, soprattasse e pene pecuniarie rimangono valide; sono tuttavia abbuonate le soprattasse e le pene pecuniarie previste in tali dilazioni per le rate non ancora scadute, qualora il contribuente adempia puntualmente al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le norme stabilite dagli atti di dilazione.

In caso di inadempimento alle suddette norme si applicano le disposizioni stabilite dal precedente articolo 2.

(È approvato).

## ART. 4.

La competenza a concedere le rateazioni di cui al precedente articolo 1 è demandata agli Uffici del Registro senza limitazione di valore.

Gli atti di dilazione devono essere approvati dalle Intendenze di finanza.

Per la mancata concessione delle richieste di dilazione da parte degli Uffici del Registro o per la mancata approvazione da parte delle Intendenze di finanza di quelle già concesse dagli Uffici del Registro è ammesso il ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

(È approvato).

## ART. 5.

Gli atti di garanzia stipulati ai fini della concessione delle dilazioni previste dalla presente legge sono soggetti ad imposta fissa di registro e sono esenti dalle tasse di bollo ed imposte ipotecarie.

(È approvato).

## ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Permuta con la Società termoelettrica siciliana, della Caserma « Quattro Venti » di Palermo con un terreno e fabbricati occorrenti per la sistemazione di servizi militari. (1837).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Permuta con la Società termoelettrica siciliana della

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1951

Caserma « Quattro Venti » di Palermo con un terreno e fabbricati occorrenti per la sistemazione dei servizi militari.

Invito il relatore, onorevole Salizzoni, a riferire su questo disegno di legge. Avverto che non avendo la Commissione V (Difesa) inviato ancora il parere, s'intende che vi abbia rinunciato.

SALIZZONI, *Relatore*. Col disegno di legge in esame, come fu fatto già presente nella precedente seduta del 18 aprile scorso dalla nostra Commissione, si vuole autorizzare la cessione alla Società termoelettrica siciliana del complesso immobiliare costituente la Caserma « Quattro Venti » di Palermo, del valore venale di 150 milioni, a titolo di permuta con un terreno di metri quadrati 65.972, situato in altra zona della stessa città, del valore venale di lire 42.881.800 (lire 650 per metro quadrato) e con l'impegno da parte della società stessa di fare a sue spese tutte le opere necessarie come richieste dalle autorità militari, opere il cui costo si ritiene ammonti a lire 105.000.000. Le rimanenti lire 2.118.200 — differenza fra l'ammontare del complesso immobiliare ceduto e l'altro permutato comprese le spese per le opere da farsi — verranno pagate dalla società e versate nelle casse dello Stato.

Le valutazioni di cui sopra sono state eseguite regolarmente dall'Ufficio tecnico erariale.

Si fece pure presente che era necessario addivenire, per eseguire tale operazione, ad un provvedimento legislativo, dovendosi derogare dalle norme regolanti la alienazione degli immobili dello Stato che non permettono la trattativa privata come è necessario fare nel caso seguente.

Nella discussione che ne seguì alcuni autorevoli colleghi fecero altresì presente l'opportunità di modificare l'articolo unico nel senso che, pur autorizzando l'Amministrazione ad eseguire l'operazione, non si facesse menzione nell'articolo stesso delle valutazioni effettuate in sede amministrativa.

In considerazione di ciò si rinviò l'ulteriore discussione della presente legge.

Premesso questo, mi permetto far presente agli onorevoli colleghi che non è possibile aderire a questa richiesta per le ragioni che adesso dirò.

A norma della legge 24 dicembre 1908, n. 783, modificata, in quanto interessa, dal decreto-legge 26 gennaio 1919, n. 123, dalla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, e dal decreto-legge 20 gennaio 1948, n. 18, l'Amministrazione può vendere o permutare a trattativa privata, immobili disponibili il cui valore di

stima non superi le lire 400.000, limite elevato a lire 2.000.000 quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, ed a lire 5.000.000 quando gli acquirenti o permutanti sono Comuni, Province od altri corpi morali legalmente costituiti.

Oltre i detti limiti, è prescritta la forma dei pubblici incanti.

Secondo una prassi rimasta in vigore sin dall'inizio del 1950, nei casi in cui si intendeva raggiungere, con la vendita o permuta, un fine di pubblica utilità incompatibile con i pubblici incanti, si acconsentiva alla trattativa privata anche per immobili di valore eccedente i limiti ricordati, provvedendo poi all'approvazione del contratto con decreto del Capo dello Stato a norma dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Senonché la Corte dei conti, da qualche tempo ha adottato un'interpretazione più rigida delle ricordate leggi sull'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato, e non ha più ammesso a registrazione i decreti del Capo dello Stato con i quali si perfezionavano i citati contratti stipulati eccezionalmente a trattativa privata.

Si è reso necessario, quando motivi di interesse pubblico consigliano di derogare alla forma dei pubblici incanti, promuovere l'intervento del potere legislativo per l'indispensabile autorizzazione. E per consentire alle Assemblee legislative di concedere l'autorizzazione con piena cognizione di causa e di circoscrivere l'autorizzazione stessa entro limiti ben definiti, si è ritenuto, nei casi già presentatisi, di predisporre i disegni di legge in termini specifici, precisando cioè l'immobile da alienare, il soggetto acquirente e la misura del corrispettivo.

Con ciò si è inteso, per doveroso riguardo verso il Parlamento, sottoporli tutti gli elementi per apprezzare, oltre alle ragioni che consigliavano la forma della trattativa privata, anche l'aspetto economico del contratto e tradurre l'esame di merito in un provvedimento legislativo che non lasci un potere discrezionale all'amministrazione sulla misura della controprestazione.

Si riportano, quali precedenti, il decreto-legge 21 aprile 1948, n. 1073, (autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla vendita del palazzo di via dell'Umiltà in Roma per il prezzo di lire 502.500.000) per il quale la forma legislativa si rendeva necessaria anche per altre ragioni e la legge 30 luglio 1950, n. 588, (autorizzazione alla vendita all'ente autonomo Fiera del Levante di un terreno in Bari per lire 8.000.000).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1951

Per queste considerazioni, ritengo che si possa approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. All'onorevole Ministro sento l'obbligo di rilevare che nella precedente seduta è stata fatta una discussione sulla opportunità di inserire nel testo del disegno di legge le cifre relative ai valori degli immobili e qualche collega osservava che i commissari non sono in grado di valutare se il prezzo sia congruo o no. Meglio sarebbe — si diceva — una prassi per cui quando non è possibile procedere ai sensi della legge di contabilità generale dello Stato il provvedimento legislativo si limitasse a dare autorizzazione all'Amministrazione a fare ricorso alla trattativa privata, assumendosi essa le responsabilità della parte economica.

Se si potesse arrivare ad un indirizzo di questo genere, credo che la Commissione sarebbe più soddisfatta.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Desidero chiarire le ragioni di opportunità e di tecnica per cui si è ricorsi a questa forma, dopo che la Corte dei conti aveva stabilito che non era più possibile provvedere con decreti presidenziali per contratti del genere, ma che si dovesse invece provvedere con apposita legge. La ragione prevalente di sottoporre all'esame del Parlamento l'operazione sta in questo e cioè che l'esercizio della potestà appartiene sì al potere esecutivo, ma i suoi limiti è opportuno che siano rivèduti anche dal Parlamento. Queste alienazioni in forme diverse da quelle previste dalla legge sono sempre di carattere eccezionale. In questo caso si tratta di costruire una centrale termoelettrica, nel quadro generale delle opere per il potenziamento degli impianti elettrici in Sicilia. L'ubicazione della centrale, secondo i tecnici, trova perfetta rispondenza nel terreno di proprietà demaniale su cui sorge una caserma. L'Amministrazione militare è disposta a cedere questo terreno, ma chiede che siano ricostruiti gli edifici occorrenti per l'uso cui sono destinati. Quindi si accetta il criterio di rinunciare alla forma normale della vendita per passare alla permuta di carattere privato, che è la sola che possa servire in tale caso in cui è in gioco un interesse eccezionale. Il Parlamento deve valutare se c'è questo interesse particolare che porti a derogare dalla procedura d'asta che la legge esige quando si tratta di beni che superano i due milioni o più a seconda dei casi, e se esiste la congruità dei prezzi di alienazione: poiché qualche volta questi non sono interamente equivalenti al valore venale, ma sono determinati tenendo presente anche l'interesse pubblico.

Il potere esecutivo assume tutte le sue responsabilità nel fare la proposta al Parlamento e questo ha il diritto di criticare o di approvare le indicazioni del potere esecutivo.

Nel caso in esame non c'è nessuna valutazione che porti ad un particolare adattamento del contratto alle necessità dell'interesse pubblico, perché, in realtà, si tratta di un contratto in cui i valori equivalenti sono stati regolarmente valutati dall'Amministrazione fino ad arrivare al punto di ottenere dalla controparte, la Società termoelettrica siciliana, l'impegno di costruire quei determinati edifici qualunque sia il costo effettivo di costruzione, anche se superi il prezzo di 105 milioni che è l'equivalente valutato. Ma se noi in questo caso adottassimo il criterio di autorizzare l'Amministrazione dello Stato a far ricorso alla trattativa privata, stabiliremmo una prassi che potrebbe dar luogo ad inconvenienti in altri casi simili. Ho davanti agli occhi alcuni precedenti, ad esempio uno recentissimo in cui si è venduta una zona di terreno all'Ente autonomo Fiera del Levante per un prezzo inferiore al valore di stima: questa vendita svantaggiosa da parte dello Stato ha voluto significare un contributo che esso dava all'Ente per la realizzazione dei suoi scopi. Così c'è un altro caso, di una cessione fatta nel 1948 dallo Stato alla Azienda autonoma dei telefoni di Stato di uno stabile sito in Roma in via dell'Umiltà, stabilita allora in forma di decreto legislativo ed ora in corso di approvazione presso la Commissione per la ratifica; anche per quella operazione si è tenuto conto dell'interesse pubblico.

È necessario che il Parlamento dica se è bene o male tener conto di questi interessi generali. È stato obiettato che i Commissari non sono in condizione di fare una valutazione obiettiva della congruità dei diversi elementi del contratto. Debbo dire che molte volte il Parlamento, nella sua attività legislativa, valuta obiettivamente la congruità di certe determinazioni legislative. Ora il potere esecutivo sottopone all'esame del Parlamento tutti gli elementi di cui è a conoscenza: ossia la valutazione tecnica, i procedimenti che sono stati eseguiti, i pareri del Consiglio di Stato, organo amministrativo di controllo di tutta questa attività; ma il Parlamento è libero poi di accertare se gli elementi presentati possono essere considerati congrui o no. Non dico che il Parlamento in ogni caso debba andare a fare inchieste sul posto e valutazioni dirette. Però quando gli si presenta un disegno di legge relativo ad un contratto con

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1951

l'indicazione precisa dei suoi elementi, un membro del Parlamento è posto in condizione di valutare la congruità dei termini.

In questo caso si potrebbe anche adottare la formula della semplice autorizzazione ad alienare con una permuta determinati beni; ma è la preoccupazione di non creare una prassi che si rifletta su altre similari situazioni future che mi porta ad insistere perché il disegno di legge sia approvato nei termini proposti.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**ASSENATO.** Desidererei fare qualche obiezione all'onorevole Ministro circa il suo riferimento a precedenti cessioni fatte dallo Stato ad Enti vari, prassi a cui lo Stato qualche volta ricorre per favorire attraverso detti enti l'interesse pubblico; ma in questo caso ciò non avviene; anzi avviene il contrario. Infatti l'ente di cui trattasi ossia la Società termoelettrica siciliana è costituito in parti uguali dalle Ferrovie dello Stato, dall'Ente siciliano di elettricità e dalla Società generale elettrica della Sicilia; ritengo quindi che la società termoelettrica sia sufficientemente fornita di un appoggio statale. Non so perché, al contrario della prassi ricordata dall'onorevole Ministro, tutto debba gravare su quest'ultima società. Però nelle altre circostanze era lo Stato che dava una prova di comprensione e di incoraggiamento verso gli enti. Qui la Società termoelettrica si obbliga con la permuta a costruire nella zona assegnata allo Stato uno stabile per lo stesso, fino al valore di 105 milioni; non solo, ma si impegna di affrontare tutto l'onere ed il rischio della maggiore spesa per eventuali aumenti dei prezzi di costruzione quando si sa che se lo stabile viene a costare di più si accresce anche il valore del suolo edificatorio su cui lo stabile è costruito. Tecnicamente io non ho nessuna capacità di valutare se era proprio necessario andare a costruire nella zona indicata nel disegno di legge. Osservo però che la Società cede un'altra zona al limite della città per costruire delle caserme (noi preferiremmo che queste costruzioni fossero per abitazione degli ufficiali e dei civili dipendenti dal ministero della difesa). Ora questa costruzione, perché lo Stato non la esegue mediante i propri organi tecnici e la impone invece ad una società privata?

**VANONI, Ministro delle finanze.** Perché lo Stato la caserma la possiede e sta benissimo dove si trova.

**ASSENATO.** Non possono allora essere citati come esempi alcuni trasferimenti che

lo Stato ha fatto a favore di determinati enti. Anzi qui c'è il rischio di una maggiore spesa nella costruzione.

**SAGGIN.** Ma qui non si tratta già del fatto che il Ministero della difesa abbia bisogno di determinate caserme. Interessa invece in modo particolare alla Società termoelettrica quel determinato terreno senza il quale non può svolgere la sua attività. Precisati così i termini, è logico che chi deve fare le maggiori eventuali spese sia proprio la suddetta società, la quale ha tutto l'interesse di avere in piena proprietà quel determinato terreno.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

«È autorizzata la cessione alla Società termoelettrica siciliana del complesso immobiliare denominato « Caserma Quattro Venti » sito in Palermo, del valore venale di lire 150.000.000, a titolo di permuta con un terreno di metri quadrati 65.972, situato in località « San Lorenzo Colli » della stessa città, del valore venale di lire 42.881.800, con le opere appresso indicate, da eseguirsi a cura e spese della nominata Società termoelettrica siciliana, valutate in lire 105.000.000.

Le opere da eseguirsi, occorrenti per i servizi del Commissariato militare, consistiranno in un fabbricato ad uso laboratorio ed uffici; in altro fabbricato per lavanderia; in una cabina elettrica di trasformazione e nel relativo impianto di distribuzione a bassa tensione; in cavi internati; in un serbatoio in cemento armato della capacità di 100 metri cubi con il relativo impianto idrico; nella strada esterna di accesso; in quella interna nonché nel muro di cinta dell'intero complesso.

Il conguaglio tra i valori suindicati avverrà mediante versamento, da parte della Società termoelettrica siciliana della somma di lire 2.118.200. L'eventuale maggiore spesa, che, rispetto a quella di lire 105.000.000, potrà occorrere per la costruzione delle opere elencate, in dipendenza di qualsiasi evento, resterà a carico della Società termoelettrica siciliana.

Per la permuta sarà stipulata apposita convenzione, da approvarsi con decreto dei Ministri per le finanze e per la difesa».

Trattandosi di un articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1951

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza. (1836).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

Ricordo che questo disegno di legge è stato discusso dalla nostra Commissione nelle precedenti sedute del 20 aprile scorso e del 9 corrente. Prego il Governo di esprimere il suo pensiero sull'emendamento proposto dall'onorevole Tudisco all'articolo 3, del quale rileggo il testo:

«L'articolo 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, è sostituito dal seguente:

«L'Ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta (ordinaria o speciale) non può essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di comando o di servizio:

a) tenente: due anni di effettivo comando di tenenza o di stazione naviglio o di nucleo di P. T. I. o di reparto corrispondente al proprio grado presso l'accademia e scuola di applicazione, la scuola sottufficiali e la legione allievi, complessivamente compiuti nei gradi di sottotenente e tenente;

b) capitano: due anni di effettivo comando di compagnia territoriale o di compagnia comando o di nucleo di P. T. I. o di reparto corrispondente al proprio grado presso l'accademia e scuola di applicazione, la scuola sottufficiali e la legione allievi;

c) tenente colonnello: due anni di effettivo comando di circolo o di nucleo di P. T. I. o di reparto corrispondente al proprio grado presso l'accademia e scuola di applicazione, la scuola sottufficiali e la legione allievi ed un anno nella carica di relatore, complessivamente compiuti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello;

d) colonnello: due anni di effettivo comando di legione territoriale o dell'accademia e scuola di applicazione o della scuola sottufficiali o della legione allievi oppure di funzioni di capo dell'ufficio di segreteria o dell'ufficio servizio del Comando generale del Corpo.

È considerato valido, agli effetti dell'acquisizione dei periodi di comando, il comando di reparto corrispondente al proprio grado presso i reparti mobilitati facenti parte delle forze armate operanti. È altresì valido a tutti gli effetti di cui al precedente comma a decorrere dal 7 dicembre 1940 il servizio prestato

dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli presso qualsiasi comando mobilitato, ovunque e comunque dislocato.

Limitatamente alle promozioni relative agli anni 1950 e 1951 sono altresì validi i seguenti altri comandi od incarichi di servizio:

1°) tenente: comando di un reparto automobilistico ovvero incarico di ufficiale addetto ad un nucleo di P. T. I. od alle dipendenze del generale di divisione posto a disposizione del Ministero delle Finanze per l'esecuzione di speciali incarichi ispettivi e di controllo sui servizi dell'Amministrazione finanziaria;

2°) capitano: comando di una stazione naviglio o di un reparto automobilistico, ovvero incarico di ufficiale addetto ad un nucleo di P. T. I. od alle dipendenze del generale di divisione posto a disposizione del Ministero delle finanze per l'esecuzione di speciali incarichi ispettivi e di controllo sui servizi dell'amministrazione finanziaria;

3°) tenente colonnello: (agli effetti del periodo da trascorrere nella carica di relatore): incarico di capo dell'ufficio servizio di una legione territoriale, o capo dell'ufficio contabilità e revisione del comando generale, o di direttore del magazzino centrale del vestiario, ovvero comando temporaneo di una legione.

È data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire altri comandi di reparto o incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo ».

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Esaminato attentamente il testo dell'emendamento, debbo, in sostanza, confermare l'opinione che già ho esposto nella precedente seduta. Non mi sembra opportuno fissare nella legge una casistica troppo minuta in ordine ai vari servizi e comandi utili per la promozione ai vari gradi, casistica che sarebbe, poi, necessariamente incompleta, come riconosce lo stesso onorevole proponente allorché mantiene la facoltà per il Ministro di stabilire altri servizi o comandi oltre quelli considerati dalla legge. Tanto varrebbe rimanere al testo ministeriale, il quale si limita a modificare il punto c) dell'articolo 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, in quanto vuole introdurre una equiparazione che mi sembra giusta tra i servizi prestati ai Comandi di nucleo o di circolo e il servizio di relatore, tanto per il grado di maggiore quanto per il grado di tenente colonnello. Penso che, in sostanza, la discussione fatta riguardi una questione più

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1951

che altro di forma. Se l'onorevole relatore vuole essere garantito che determinati servizi vengano di solito considerati agli effetti delle promozioni, questa garanzia l'ha già nel fatto che da diversi anni nei successivi decreti ministeriali emanati, tali servizi vengono contemplati. Se viceversa si preoccupa di dare alla legge un contenuto sostanziale più concreto, a me sembra che il suo emendamento non serva a questo scopo come non servirebbe qualsiasi altro emendamento più esteso, perché le esigenze organiche e organizzative del Corpo sono così varie, specialmente in ordine alle mutevoli necessità che si presentano direi di ora in ora in questi tempi, cosicché, per quanto noi ci sforzassimo di ipotizzare tutti i vari casi, non faremmo mai opera completa ed organica. Allora, tanto vale mantenerci sui principi generali come fa la legge vigente, lasciando la facoltà al Ministro di stabilire di anno in anno quei servizi nuovi che si rendano valutabili agli effetti delle promozioni.

Aggiungo anche che gli ufficiali interessati, che l'onorevole proponente ha sentito attraverso il Comando generale del Corpo, sono in sostanza indifferenti agli emendamenti proposti, perché sanno benissimo, per pratica esperienza, come le esigenze del Corpo cambino di momento in momento. D'altra parte, se vi sono particolari soggetti che hanno un interesse personale al mantenimento di alcuni servizi, come titolo di promozione, dovrebbero tranquillarsi, poiché — ripeto — proprio quei servizi sono stati sempre considerati e verranno considerati anche negli eventuali decreti che potranno essere emanati per le promozioni da farsi. Quindi, in sostanza, mi pare che ci attardiamo in una questione formale, la quale non va incontro ad una esigenza sostanziale degli interessati, e viceversa serve, indipendentemente dalla nostra buona volontà, a ritardare un provvedimento di legge che è unanimemente desiderato, in quanto che le promozioni sono ferme da diversi mesi in attesa della regolamentazione che il disegno di legge considera.

TUDISCO. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario delle sue spiegazioni. Comunque ritengo che restino immutate le ragioni per le quali io chiedevo l'inclusione nella legge non di una casistica ma dell'intero articolo 14 del decreto n. 1567, del 1940, che regola i criteri relativi alle promozioni per i gradi e per i servizi, criteri che sono assolutamente fondamentali e immutabili per il corpo della Guardia di finanza. Infatti io, aderendo alle giuste osservazioni fatte dall'onorevole

Sottosegretario di stato nella precedente seduta, ho voluto togliere dal mio emendamento tutto quello che poteva sapere di contingente e di non opportunamente codificabile in una legge. La mia preoccupazione era una, e resta sempre quella: dare all'articolo 14 del decreto più volte citato un contenuto veramente logico, dato che non si vede il perché soltanto coloro che hanno un determinato grado possano e debbano essere garantiti da una legge, mentre coloro che hanno gradi inferiori o che siano addetti a servizi essenziali e immutabili debbano contentarsi che la disposizione concernente il loro avanzamento resti in un decreto ministeriale che all'arbitrio, non tanto del Ministro, il quale non può avere alcun interesse, ma del Comando generale della Guardia di finanza. Se facciamo una legge in cui si introduca una garanzia legale per un determinato grado della Guardia di finanza, non vedo perché questa garanzia legale non debba essere estesa anche agli altri gradi e servizi essenziali della stessa Guardia di finanza.

Se l'onorevole Sottosegretario potesse dimostrare che vi sono, fra i gradi e servizi contemplati nel mio emendamento, gradi e servizi non essenziali aderirei senza altro alla sua proposta. Ma poiché ritengo che l'articolo 14, così come risulta con il mio emendamento, contenga gradi e servizi essenziali, insisto perché sia posta in votazione la mia proposta.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se confrontiamo il testo in vigore dell'articolo 14 e l'emendamento Tudisco, vediamo che non vi sono differenze sostanziali.

TUDISCO. L'articolo 14 del citato decreto non differisce quasi in nulla dal mio emendamento. Desidero soltanto che tale articolo, così modificato, diventi legge.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'articolo 14 è già legge.

TUDISCO. È un decreto ministeriale.

BAVARO, *Relatore*. Trattasi di un decreto-legge convertito in legge.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il regio decreto 17 settembre 1940 contiene norme per l'esecuzione del decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 993. Di solito tutte le norme di esecuzione delle leggi organiche sugli avanzamenti sono date per regolamento, il quale ha valore di legge e si distingue nettamente dal decreto ministeriale. Se vogliamo modificare sostanzialmente il testo in vigore, dobbiamo farlo attra-



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1954

verso una legge, come viene fatto nel disegno attualmente in discussione.

In sostanza, se l'onorevole Tudisco vuole introdurre un principio nuovo, allora io comprendo come egli possa proporre una modificazione sostanziale dell'articolo 14 in questo articolo 3 del nuovo disegno di legge; ma se egli si preoccupa solo di fare un nuovo testo, allora mi pare che il suo emendamento sia inutile. Se confrontiamo il testo dell'articolo 14 dell'emendamento Tudisco, ci possiamo convincere della superfluità di questo ultimo.

SAGGIN. Se l'onorevole Tudisco si convincesse che l'articolo 14 non è contenuto in un decreto ministeriale, ma che esso invece è inserito in un decreto contenente norme per l'esecuzione di una legge, non vi sarebbe altro da dire, perché il suo emendamento avrebbe lo stesso valore dell'articolo 14.

TUDISCO. L'onorevole Sottosegretario di Stato ha già chiaramente spiegato che non si tratta di leggi, ma di decreti.

SAGGIN. E allora chiedo il rinvio della discussione.

TUDISCO. Sono contrario al rinvio, perché non vorrei che per una questione formale si andasse contro le aspettative degli interessati. Io pregavo il Governo di accettare le mie proposte qualora le ritenesse logiche. Ma se il Governo insistesse nel non volerle accettare, nell'alternativa di perdere altro tempo, dichiaro sin d'ora che il mio emendamento si intenderà ritirato.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Insisto sul punto di vista precedentemente esposto.

PRESIDENTE. Sta bene: l'emendamento dell'onorevole Tudisco si intende allora ritirato.

L'onorevole De Martino Carmine ha presentato il seguente emendamento: « *All'articolo 3, dopo le parole: di nucleo di P.T.I., aggiungere le altre: «o di reparto d'istruzione».* »

Non essendo egli presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Inoltre la V Commissione permanente (Difesa) ha dato parere favorevole formulando la raccomandazione di chiarire che l'articolo 3 va interpretato nel senso che per la promozione a colonnello il periodo di comando di circolo e quello di relatore può essere compiuto indifferentemente tanto nel grado di maggiore o di tenente colonnello, oppure parte in un grado e parte nell'altro.

Il Governo è d'accordo?

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì,

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'articolo 3 di cui do lettura:

« Il primo comma, lettera c) dell'articolo 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, è sostituito dal seguente:

« c) tenente colonnello: due anni di effettivo comando di circolo o di nucleo di P. T. I. ed un anno nella carica di relatore, complessivamente compiuti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Il tenente della Guardia di finanza iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta speciale non può essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

sei anni per l'avanzamento ad anzianità;  
cinque anni per l'avanzamento a scelta speciale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« I capitani della Guardia di finanza che hanno rivestito la qualifica di primo tenente ed appartengono a classi che hanno partecipato alla guerra 1915-18 sono promossi, se prescelti, al grado di maggiore, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 7 settembre 1943.

I capitani che occupano nel ruolo una sede di anzianità più favorevole di quella occupata dai parigrado di cui al precedente comma sono promossi, se prescelti, al grado di maggiore con le medesime modalità, ma conservando la propria anzianità relativa.

Coloro che trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti comma abbiano già conseguito la promozione a maggiore con anzianità posteriore al 7 settembre 1943, assumeranno, ai soli effetti giuridici, anzianità corrispondente a tale data ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Le norme contenute nel primo comma del precedente articolo non si applicano nei confronti di coloro che per effetto di ritardi di carriera conseguenti a perdite di anzianità per qualsiasi causa o a giudizio di « non prescelto », non facciano parte, nel grado di capitano, di gruppi di ufficiali per i quali ricorrano entrambi le condizioni previste nel comma medesimo ».

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1951

BAVARO, *Relatore*. Su questo articolo è stato proposto dalla V Commissione permanente (Difesa) il seguente emendamento: dopo le parole: « per i quali ricorrano », aggiungere le altre: « all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo su questo emendamento ?

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Penso che sia più proprio dal punto di vista terminologico sostituire, all'emendamento già letto, le parole: « all'atto dell'entrata » con le altre: « alla data dell'entrata ». Con tali modificazioni pongo in votazione l'articolo 6 che risulta dal seguente tenore:

« Le norme contenute nel primo comma del precedente articolo non si applicano nei confronti di coloro che per effetto di ritardi di carriera conseguenti a perdite di anzianità per qualsiasi causa o a giudizio di « non prescelto », non facciano parte, nel grado di capitano, di gruppi di ufficiali per i quali ricorrano, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, entrambe le condizioni previste nel comma medesimo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 si applicano, su domanda degli interessati da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli ufficiali che siano stati colpiti dai limiti di età.

Gli ufficiali che abbiano titolo alla promozione saranno giudicati per il servizio permanente, rimanendo in ausiliaria.

I giudizi di avanzamento di minor grado di quello della commissione centrale di avanzamento, di cui all'articolo 7 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1371, saranno espressi dalle autorità giudicatrici dalle quali l'ufficiale dipendeva all'atto del collocamento in ausiliaria, ovvero, quando ciò non risultasse possibile, da quelle che saranno determinate dal Ministro delle finanze.

Le procedure di avanzamento non saranno rinnovate nei confronti di quegli ufficiali che, essendo stati dichiarati prescelti, sono stati raggiunti dal limite di età del grado di capitano prima di entrare in turno di promozione.

Il presente articolo non si applica agli ufficiali che siano stati dichiarati non prescelti per l'avanzamento al grado di maggiore ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« Limitatamente agli avanzamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativi agli anni 1950 e 1951 sono sospesi:

l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, previsto dall'articolo 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni;

l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano, di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« A decorrere dal 1° gennaio 1950 i periodi di comando di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, sono ridotti, per i colonnelli e tenenti colonnelli, a mesi dodici.

Il periodo di comando è ridotto a mesi sei per i tenenti colonnelli che abbiano tenuto, anche nel grado di maggiore, per ugual durata, il comando effettivo di reparto operante corrispondente al grado ».

Di questo articolo l'onorevole Tudisco ha proposto la soppressione.

TUDISCO. Con quest'articolo si vogliono estendere ai colonnelli ed ai tenenti colonnelli le norme stabilite per gli ufficiali dell'esercito dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 629.

Ritengo che se tale riduzione si possa giustificare per l'Esercito, dove si rese necessaria in attesa delle disposizioni di legge sull'ordinamento definitivo dell'Esercito, altrettanto non possa dirsi per la Guardia di finanza, che non attende alcun riordinamento definitivo.

PRESIDENTE. Chiedo quale sia il parere del Governo sull'emendamento.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Veramente anche il

Corpo della Guardia di finanza è in attesa di un nuovo ordinamento e qualche discussione in proposito è stata fatta anche in seno a questa Commissione.

Comunque, attualmente, l'avanzamento nei gradi alti della Guardia di finanza è molto difficile, e questa disposizione è stata appunto introdotta per rinsanguare gli alti gradi i quali, con il presente ordinamento, sono accessibili soltanto a pochi ufficiali. Questa norma ha quasi una funzione di acceleramento della marcia verso gli alti gradi della Guardia di finanza. In considerazione di questo, pregherei l'onorevole Tudisco di non insistere nel suo emendamento.

Quanto alla norma proposta, faccio osservare che il comando di reparto operante, di solito conta il doppio agli effetti della promozione. Si tratta, in sostanza, di un'analogia evidente con le disposizioni organiche dell'Esercito.

PRESIDENTE. Onorevole Tudisco, ella insiste nel suo emendamento?

TUDISCO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 di cui ho già data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

«All'onere valutato in lire 500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.»

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

Ritengo sia opportuno sopprimere questo articolo.

Pongo in votazione questa proposta soppressiva.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica, 16 novembre 1950, n. 982, e 21 novembre 1950, n. 983, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1950-51. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1891).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica, 16 novembre 1950, n. 982, e 21 novembre 1950, n. 983, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1950-51.

Invito il relatore, onorevole Ferreri, a riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

FERRERI, *Relatore*. Questo provvedimento mira a convalidare due decreti del Presidente della Repubblica mediante i quali sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

La Commissione ebbe già occasione di esaminare il disegno di legge, in sede referente, l'11 corrente. Questa volta esso torna a noi per l'esame in sede legislativa.

La convalidazione dei decreti in parola è richiesta dall'articolo 42 della legge di contabilità generale dello Stato.

Sui prelevamenti suddetti, ammontanti complessivamente a lire 52.320.000, non ho nulla da osservare.

Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

«Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 982 e 21 novembre 1950, n. 983, concernenti la prelevazione di rispettive lire 30 milioni e lire 22 milioni e 320 mila dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1950-51».

Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge dei deputati Cappugi ed altri: Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza. (1949).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Cappugi, De Martino Alberto, Vocino,

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1951

Troisi, Caroniti, Turnaturi, Petrucci, De' Cocci: Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza.

Dato che, il relatore onorevole Mannironi è assente, prego l'onorevole Sullo di illustrare questo disegno di legge.

SULLO, *Relatore*. Credo che gli onorevoli colleghi abbiano già letto il testo della relazione e pertanto non mi dilungherò a chiarire lo scopo della proposta di legge. È un nuovo principio che con essa viene ad essere stabilito. Infatti il primo comma dell'articolo unico stabilisce che a parità di grado, di anzianità di grado e di anni complessivi di servizio, i trattamenti di quiescenza debbono essere dello stesso ammontare, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio attivo.

Si tratta di un principio che possiamo approvare, perché ha un contenuto sociale di indubbio valore, che viene incontro alle aspirazioni da tempo avanzate dai pensionati. Anche per questa ragione va resa lode ai presentatori di questo progetto.

Il secondo comma non è che la conseguenza del primo, in quanto stabilisce che allorché si verificano delle variazioni negli assegni fissi e continuativi per il personale in attività di servizio, le stesse variazioni operano nei riguardi dei pensionati. Ciò vuol dire che in futuro il Parlamento non dovrà più fare discriminazioni fra un gruppo di pensionati ed un altro.

Dato che non si va incontro a nessun onere immediato di carattere finanziario, ma si tratta di affermare un principio di cui il Parlamento terrà conto in ogni e qualsiasi provvedimento successivo, esprimo senz'altro parere favorevole all'approvazione del progetto in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BAVARO. Circa le ultime parole del relatore, secondo il quale il provvedimento non ha conseguenze di carattere finanziario, debbo osservare che, pur essendo favorevolissimo alla questione di principio, vorrei che il relatore dimostrasse come sia possibile che con l'entrata in vigore di questo provvedimento non si abbiano ripercussioni di carattere finanziario.

SULLO, *Relatore*. Le vecchie pensioni sono state già perequate con l'ultimo disegno di legge, n. 1783, trasmessoci dal Senato il 26 gennaio 1951, il quale però teneva conto della data di cessazione dal servizio. D'ora in poi, invece, ogni variazione si rifletterà su tutte le pensioni, con la stessa data. È un principio che si stabilisce per la legislazione futura.

Naturalmente, domani che si emanasse un provvedimento per migliorare le pensioni, occorrerà una copertura maggiore; il problema finanziario sorgerà solo e in quanto vi saranno questi ulteriori provvedimenti.

BAVARO. Allo stato attuale tutte le pensioni del genere sono state perequate.

SULLO, *Relatore*. Le pensioni sono ritenute, sia da parte dei proponenti che del relatore, perequate, e quindi si ritiene che questo principio normativo debba valere per la legislazione futura.

MAROTTA. Occorre precisare che variazioni nelle pensioni avvengono anche quando vi sono variazioni negli stipendi.

CAPPUGI. La presente proposta di legge mira solo a questo: quando avvengono variazioni al trattamento economico degli impiegati in attività di servizio, per quanto attiene agli assegni fissi e continuativi, si dovrà avere una ripercussione immediata, automatica per tutte le pensioni, anche quelle precedenti, in ragione proporzionale, così come la legge delle pensioni stabilisce.

SULLO, *Relatore*. Se, per effetto dell'aumento, un pensionato ad esempio di grado XII, andato in pensione nel 1951, riceverà una certa somma, la stessa somma spetterà a qualsiasi pensionato di pari grado e con pari anzianità di servizio, collocato in pensione prima di lui.

CAPPUGI. Con la legge 29 aprile 1949, n. 221, si è provveduto a perequare le vecchie pensioni alle nuove, ma la disposizione valeva solo per quella volta. Ora, invece, si è reso il principio operante per l'avvenire. Cosicché, dopo l'approvazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, concernente miglioramenti economici ai dipendenti statali, si è reso necessario un ulteriore provvedimento, che è stato discusso in Assemblea per perequare le vecchie pensioni, cioè per applicare anche in questo caso il criterio della citata legge n. 221. La proposta di legge in esame mira a rendere automatica la perequazione delle pensioni.

PRESIDENTE. Occorrerà un ulteriore provvedimento legislativo!

CAPPUGI. No, perché con le norme stabilite nella legge n. 221 del 1949 e con quelle stabilite in questa proposta di legge, ne consegue che quando aumenteranno gli assegni fissi e continuativi del trattamento economico di coloro che sono in attività di servizio, si aumenteranno in proporzione anche le pensioni. Questo si è fatto fino ad oggi, ma sempre con legge speciale.

PIERACCINI. Io e i colleghi della mia parte politica siamo favorevoli al provvedi-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1951

mento proposto dall'onorevole Cappugi, tanto è vero che noi avevamo proposto le stesse norme nel recente disegno di legge concernente aumenti ai pensionati. Ci tengo a precisare questo non tanto per rivendicare una precedenza — noi in questo campo abbiamo sempre sostenuto che non bisogna fare dell'arrivismo politico — ma per dimostrare che la nostra parte è stata sempre favorevole alla risoluzione di questa questione. D'altronde, non mi parrebbe giusto che questa mia precisazione non restasse a verbale.

Come ho detto, sono d'accordo sul testo presentato, ma proporrei di inserire, se è possibile, una norma che permettesse di estendere la perequazione automatica anche ai dipendenti degli enti locali, degli enti di diritto pubblico e parastatali. Anche questa è una vecchia questione, e noi sappiamo che queste sperequazioni risorgono ogni volta vi sia una perequazione per gli statali.

In seguito all'approvazione dell'ultimo disegno di legge relativo al trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, le pensioni di questi sono state aumentate del 10 per cento, mentre per i dipendenti degli enti locali non vi è stato alcun aumento. Noi avevamo chiesto, in sede di discussione di detto disegno di legge, di inserire non l'obbligo ma la facoltà per i comuni e gli altri enti di provvedere ad analogo aumento.

L'emendamento che io propongo, salvo una migliore formulazione, potrebbe essere così redatto:

« Le pubbliche amministrazioni, comprese quelle autonome, degli enti locali, degli enti di diritto pubblico e parastatali, possono provvedere, di volta in volta, con tabelle di variazioni automatiche, alla applicazione ai pensionati degli aumenti disposti per i rispettivi dipendenti in attività di servizio ».

Quanto poi alla questione sollevata, e cioè se occorra un provvedimento legislativo, da ora in poi esso, a mio parere, è necessario come è necessario per aumentare gli stipendi agli statali. Evidentemente, per aumentare gli stipendi ai dipendenti statali, occorre una legge approvata dal Parlamento; allora, in quella occasione automaticamente essa dovrà provvedere per l'aumento delle pensioni. Per esempio, se adesso verranno concessi aumenti agli statali, il relativo disegno di legge dovrà contenere, in forza del provvedimento che discutiamo, anche i miglioramenti ai pensionati.

FANFANI. Per il momento, non vorrei fare una discussione di principi, ma solo alcune osservazioni. Quest'articolo unico a chi si

applica? Per la verità, una legge di questo genere può applicarsi a qualsiasi dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato che abbia un trattamento di quiescenza. Vogliamo questo? Se lo vogliamo, bisognerà specificarlo; se non lo vogliamo, la norma deve essere più chiara.

Inoltre, si tratta di una semplice enunciazione di principi? Ed allora non occorre una legge. Viceversa, desideriamo che essa divenga legge? Ed allora bisogna stabilirne la decorrenza.

Ora, io posso essere anche d'accordo con questa proposta di legge, ma bisogna che la formulazione sia chiara. Inoltre, quali sono le conseguenze di ordine finanziario che ne derivano?

Quindi, prima di procedere in un ulteriore esame, è opportuno pronunciarsi su questi quesiti.

CORBINO. Aderisco alle osservazioni dell'onorevole Fanfani, ma vorrei aggiungere qualche altra cosa in riferimento alla situazione attuale.

Quale sarà l'applicazione concreta di questa norma in avvenire? Io credo che non bisogna fare un grande sforzo di intelligenza per arrivare alla conclusione che non vi sarà più un ministro del tesoro della Repubblica Italiana che darà una lira per aumenti di stipendio, e che darà invece, ad esempio, dieci lire per aumenti di assegni a carattere non continuativo, che non entrino nella base formativa della pensione; perché il giorno in cui il Ministro del tesoro volesse concedere degli aumenti di stipendio, che automaticamente verrebbero estesi anche alla massa dei pensionati, egli — che ha già delle notevoli difficoltà per appagare le esigenze degli impiegati in servizio — ne troverà di più nell'appagare le esigenze degli impiegati e contemporaneamente dei pensionati.

Quindi, noi creeremo un'altra causa di sperequazione nel trattamento economico dei funzionari, la cui portata in questo momento io non sono in grado di esaminare.

Ora vorrei richiamare gli onorevoli colleghi ad una considerazione di carattere generale, che investe tutto il problema dei rapporti fra lo Stato e i suoi dipendenti, in servizio o in pensione. Il problema è questo: noi stiamo creando nell'Amministrazione italiana una situazione insostenibile, perché finiremo con l'averne in Italia, su dieci persone che lavorano, due impiegati dello Stato, e mi preoccupo del giorno in cui quegli otto che lavorano per mantenere se stessi e i due impiegati dello Stato, non perderanno la pazienza. Potremo avere allora delle gravi conseguenze.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1951

Noi abbiamo in corso dei progetti per la riforma della pubblica amministrazione e abbiamo tutta una massa di disposizioni che dovrà essere sottoposta all'esame del Parlamento. Ora io non vedo perché bisogna pregiudicare oggi la questione quando ci mancano per lo meno i nove decimi degli elementi oggettivi per arrivare ad una conclusione.

Ecco perché io vorrei pregare di rinviare la discussione di questa proposta di legge fino a quando tutti gli elementi che entrano nella valutazione delle sue conseguenze prossime e remote non saranno stati acquisiti al giudizio della Commissione.

SULLO, *Relatore*. Innanzitutto, ringrazio l'onorevole Fanfani per aver fatto presente un errore nel testo della proposta di legge. In realtà, dalla relazione dei colleghi onorevoli Cappugi, De Martino Alberto, Vocino ed altri, appare chiaro che la questione viene posta soltanto per i dipendenti dello Stato. L'onorevole Fanfani ci ha chiesto di precisare. Io credo che il titolo della proposta di legge potrebbe essere modificato aggiungendo al testo attuale: «Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza» le parole: «dei dipendenti statali», e che il primo comma dell'articolo unico (con l'aggiunta sempre delle parole «dei dipendenti statali») potrebbe essere così modificato: «A parità di grado, di anzianità di grado, e di anni complessivi di servizio, i trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali sono dello stesso ammontare, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio attivo».

All'onorevole Corbino io devo osservare che noi oggi vogliamo affermare un principio di giustizia: non si può ammettere, infatti, che un impiegato di grado XII, che è stato collocato in pensione nel 1919, abbia un trattamento molto differente dall'impiegato dello stesso grado che venga collocato in pensione nel 1951.

Adesso, in seguito ad aumenti di pensioni, il trattamento di quiescenza aumentava solo per il personale che veniva collocato in pensione dall'entrata in vigore della legge in poi, e non anche per coloro che avevano lasciato l'Amministrazione prima dell'entrata in vigore della legge medesima. Cosicché, il Ministero del tesoro valutava solo questa conseguenza finanziaria.

Cioè noi col modificare lo stipendio base, modifichiamo anche il trattamento di quiescenza, ossia diciamo: nel momento in cui si concedono i miglioramenti al trattamento di stipendio agli statali, noi, questi miglio-

ramenti non dovremmo apportarli soltanto agli effetti di coloro che andranno in quiescenza dall'entrata in vigore della legge in poi, ma anche rispetto a coloro che vi sono andati precedentemente.

Il principio finanziario per cui si dovrebbe respingere questa proposta di legge è nettamente in contrasto con un criterio di equità e di giustizia che bisogna pur valutare. Ora, da un punto di vista immediato e concreto, questo provvedimento non porta nessuna conseguenza. Porta soltanto a questo: che senza bisogno di enormi spese vi sarà la perequazione automatica tutte le volte che vi saranno dei provvedimenti concernenti miglioramento di stipendio ai dipendenti statali in attività di servizio. Faccio mio l'emendamento Fanfani. Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Pieraccini circa il trattamento dei dipendenti degli enti locali, non bisogna dimenticare che siamo di fronte ad un diverso sistema previdenziale. Ciò perché, mentre il trattamento di quiescenza e di pensione è regolato dallo Stato con tabelle e senza criteri di capitalizzazioni, quello degli enti locali è affidato a particolari istituti che seguono criteri di capitalizzazione; inoltre vi sono altri sistemi che sono applicati dai comuni. Cosicché, mentre qui trattiamo di una materia che lo Stato regola mediante una legge generale concernente tutti i casi sopraindicati, nella ipotesi dovremmo entrare in una tale casistica e in tali preoccupazioni di ordine anche attuariale, che, se volessimo porre in questo momento il problema, dovremmo naturalmente rinviare la approvazione di questa proposta di legge in attesa di approfondirne l'esame allo scopo di studiarne i riflessi anche nei confronti degli istituti previdenziali.

Come relatore, nel caso che la Commissione volesse esaminare adesso questo problema, io dovrei chiedere il rinvio dell'attuale discussione.

PIERACCINI. Sono contrario alla proposta di rinvio dell'onorevole Corbino non solo per le ragioni esposte dall'onorevole Sullo, ma anche per la necessità di far presto, necessità che fu ammessa durante la discussione in Assemblea dallo stesso Governo.

Ricordo che durante la discussione in Assemblea, in merito al trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, furono presentati due emendamenti — uno da me e uno dall'onorevole Colitto di parte liberale — relativamente al problema che è in discussione. Ci fu fatto presente che, in linea di principio, il Governo era d'accordo ma che, l'approvazione degli emenda-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1951

menti con il conseguente inserimento di essi nella legge allora in esame, avrebbe ritardato l'approvazione del provvedimento, dato che questo sarebbe dovuto ritornare al Senato. Noi facemmo presente che anche se ciò fosse avvenuto non si sarebbe perduto molto tempo. Comunque, è questo il motivo per cui l'emendamento non fu inserito.

Il Governo allora, devo ricordarlo, prese specifico impegno di non opporsi a che un'apposita legge presentata — quella dell'onorevole Cappugi — fosse approvata al più presto possibile. In conseguenza di questo accordo tra la Camera e il Governo, accordo sancito anche con un ordine del giorno regolarmente approvato dalla Camera, noi oggi siamo chiamati ad esaminare la presente proposta di legge.

Cosicché, se noi rinviando la discussione sul provvedimento che stiamo esaminando, vengono a cadere tutti quei motivi sui quali è avvenuto l'accordo cui accennavo poco fa; poiché, data la sospensione dei lavori della Camera per circa tre settimane, l'approvazione della proposta di legge sarebbe ulteriormente procrastinata.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Fanfani io credo che il suo emendamento possa essere senz'altro inserito nell'articolo 1, ma non credo che vi sia la necessità di specificare ulteriormente gli altri quesiti ch'egli ha in precedenza posto. Penso che con la precisazione introdotta nel primo comma il provvedimento possa essere approvato.

All'onorevole Corbino desidererei far notare che il suo ragionamento è di altra natura. Quando egli parla di eccessivo peso per l'Era-rio a causa dei dipendenti statali che sono numerosi e poco produttivi ecc., egli affaccia un altro problema che riguarda la riforma della burocrazia.

Noi, in questo momento, stiamo esaminando il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato non solo per i principi di carattere generale di cui abbiamo discusso a lungo in Assemblea, ma anche per motivi elementari di giustizia; perché, ogni volta che viene aumentato lo stipendio di detti dipendenti, ciò viene fatto evidentemente perché il costo della vita è aumentato. L'onorevole Corbino faceva questa osservazione: allora, il Ministro del tesoro non aumenterà più gli stipendi e cercherà un'altra via di uscita. Se ciò facesse, vorrebbe dire che lo Stato italiano cerca di mantenere in vita una legislazione che si ripercuote, come finora è avvenuto, a danno della categoria dei pensionati. Questo evidentemente non è possibile; non è

sostenibile né moralmente, né politicamente, né giuridicamente.

Per queste ragioni non sono favorevole al rinvio della discussione del provvedimento e sono, invece, favorevole all'articolo unico con l'emendamento proposto dal relatore onorevole Sullo.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo mantiene il suo impegno. Però non deve nascondersi che dalla discussione è emerso che il problema non è maturo. (*Commenti*). Perché, mentre da tutte le parti ci si è dichiarati concordi sul principio, è apparso subito come diventi difficile e complessa la traduzione di quel principio in norma legislativa.

Le stesse riserve che sono state avanzate da più parti hanno posto dei problemi che devono essere meditati e quindi risolti. Per esempio, si dice di distinguere gli impiegati statali dagli impiegati parastatali. Ma quando ciò abbiamo fatto non vuol dire che con ciò abbiamo risolto il problema degli impiegati parastatali e quello degli impiegati degli enti locali. Approvata questa legge, domani si porrà quest'altro problema.

Il Governo, quindi, aderisce — non per venire meno al suo impegno, ma perché la legge possa rispondere compiutamente alla sua finalità — alla domanda del rinvio, rinvio inteso nel senso che esso sia destinato a studiare più profondamente il problema in modo che tutte le esigenze possano essere soddisfatte.

VOCINO. Circa la questione sollevata dall'onorevole Fanfani, mi dichiaro d'accordo. Al Sottosegretario di Stato onorevole Avanzini devo far notare che non è il caso di preoccuparsi per gli impiegati parastatali perché questo problema rimane sempre di attualità e si dovrà studiare successivamente.

Per quanto si riferisce alla maturità di questo progetto io dico che esso è maturo per essere approvato. L'onorevole Corbino faceva presente l'opportunità di inserire le disposizioni contenute nella proposta di legge nella riforma della burocrazia che si sta studiando. Devo far osservare che io sono da 47 anni funzionario dello Stato e che dal primo giorno di servizio ho inteso che il giorno dopo si doveva fare la riforma della burocrazia! Credo che ormai questa riforma io non la vedrò, ma ritengo che pure i giovani l'aspetteranno per molto tempo.

L'onorevole Corbino si è riferito al numero notevole degli impiegati. Non è così, perché se noi andiamo a consultare le statistiche possiamo rilevare che su un milione e poco più di impiegati, settecentomila appartengono

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1951

alle aziende autonome. Gli altri trecento mila incidono sulla popolazione nella proporzione di 2,3 mentre in Francia incidono nella proporzione di 3,1: il che vuol dire che la Francia ne ha già più di noi. E non è molto, in fondo, in rapporto ai servizi: si pensi che per la sola gestione del fondo Ina-casa, la cui legge è stata da noi approvata, ogni Ministero ha istituito un'apposita direzione.

Fatte queste premesse, vengo a dimostrare la maturità di questo progetto. Noi abbiamo già una legge sulla magistratura la quale stabilisce che la base pensionabile è costituita da tutti gli emolumenti formanti una sola quota. Ritengo che a breve scadenza, se non interverrà la riforma della burocrazia, questo principio dovrà essere generalizzato. Perciò a me sembra che la proposta in discussione non faccia che confermare un principio di dominio pubblico che tutti accettano e che lo stesso Ministro del tesoro ha personalmente accettato, perché ne ha riconosciuto l'umanità e la giustizia.

Ritengo pertanto che la proposta di legge possa essere subito approvata.

TREMELLONI. Sono favorevole alla proposta di legge presentata dall'onorevole Cap-pugi e da altri colleghi, però mi rendo conto delle perplessità esposte dall'onorevole Corbino. Ritengo che sarebbe utile che noi approvassimo in linea di principio questa proposta di legge e che invitassimo il Governo a presentare alla Commissione finanze e tesoro un'ampia e completa relazione sulla situazione nella quale ci troviamo nei riguardi delle pensioni dei dipendenti statali. Per poter ulteriormente discutere in materia — e purtroppo quasi ogni giorno ci troviamo a dover trattare questioni relative alle pensioni dei dipendenti statali o al trattamento economico dei dipendenti statali — noi abbiamo assoluto bisogno di avere elementi di giudizio esatti.

Noi oggi abbiamo 750 miliardi — credo — di spese per il personale statale in servizio e un centinaio di miliardi per i pensionati statali: quindi, circa il 10-12 per cento del reddito nazionale è impegnato in queste spese, ragion per cui io dicevo poc'anzi che noi abbiamo bisogno di una conoscenza ampia e completa di tutti gli elementi di giudizio in materia. A mio avviso il provvedimento odierno potrebbe essere approvato, invitando, contemporaneamente, il Governo a presentarci un'ampia relazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole

Corbino ed alla quale ha dichiarato di aderire anche il Governo.

(Non è approvata).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

CORBINO. Prego l'onorevole Presidente di dar lettura dell'articolo aggiuntivo da me ora presentato. Esso tende ad imporre al Governo, volendo fare le cose con una certa oculatezza, che gli eventuali aumenti futuri di stipendio corrisposti ai dipendenti statali dovranno essere applicati sugli assegni fissi e continuativi, in modo da incidere anche sulle pensioni.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Corbino:

« A datare dall'entrata in vigore della presente legge i miglioramenti del trattamento economico dei dipendenti dello Stato dovranno avvenire sugli assegni a carattere fisso e continuativo che formano la base per la liquidazione della pensione ».

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Aderisco nella precisazione che gli effetti della legge siano limitati agli statali. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Corbino, dichiaro che esso precede una dichiarazione che io avrei fatto a nome del Governo. Sia ben chiaro che la proporzionalità a cui si riferisce l'articolo unico dev'essere intesa in rapporto agli assegni fissi e continuativi che vanno a costituire la pensione, indipendentemente da tutto quello che fu dettato da particolari contingenze.

PRESIDENTE. Pertanto l'articolo, unico, nella nuova formulazione proposta dal relatore, è del seguente tenore:

« A parità di grado, di anzianità di grado, e di anni complessivi di servizio, i trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali sono dello stesso ammontare, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio attivo.

Le variazioni di detti trattamenti dovranno essere di ammontare proporzionale e corrispondere, per decorrenza, a quelle stabilite per gli assegni fissi e continuativi di attività di servizio ».

Pongo in votazione la modifica all'articolo unico proposta dal relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(È approvata).



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1951

Vi è ora da esaminare l'articolo aggiuntivo che, se approvato, diverrebbe articolo 2, mentre l'articolo unico della proposta diventerebbe articolo 1.

SULLO, *Relatore*. Prima di votare l'articolo aggiuntivo, vorrei chiedere qualche chiarimento. Secondo quest'articolo, se esso fosse stato approvato un anno e mezzo fa, noi non avremmo potuto corrispondere la indennità di funzione, ma necessariamente un aumento di stipendio. Se è così, io prego l'onorevole Corbino di rendersi conto che conglobare definitivamente tutte le indennità per renderle pensionabili è un po' pericoloso. Non ritengo opportuno introdurre una norma la quale stabilisca che ogni aumento deve essere pensionabile. E se domani si raggiungesse un accordo per un aumento di una qualsiasi indennità, quale potrebbe essere quella di funzione ciò non dovrebbe essere possibile? Ciò lega notevolmente l'opera dell'Amministrazione statale, ed io, se ho bene interpretato il significato dell'articolo aggiuntivo, dichiaro di non essere ad esso favorevole.

CORBINO. Se noi vogliamo veramente raggiungere i fini per cui la proposta di legge è stata presentata, se vogliamo fare le cose per bene, l'articolo aggiuntivo da me proposto è veramente necessario. In caso contrario, non si daranno mai aumenti negli assegni fissi e continuativi. Ho spiegato prima le ragioni per le quali ero perplesso a votare l'articolo unico: adesso già si hanno le conseguenze. Io mi preoccupo che gli aumenti delle pensioni seguano di pari passo quelli degli stipendi. Senza l'articolo aggiuntivo, se domani si crea una indennità di carica, ad esempio, per i professori universitari, di essa vengono a beneficiare interamente coloro che sono in servizio, mentre nulla toccherebbe ai pensionati.

TURNATURI. Pur condividendo le apprensioni dell'onorevole Corbino, ritengo, col relatore onorevole Sullo, che introdurre nella legge una norma di tale portata significherebbe vincolare qualsiasi libertà di azione da parte dell'Amministrazione dello Stato. Pregherei perciò l'onorevole Corbino di trasformare il suo articolo aggiuntivo in un ordine del giorno che costituisca un impegno morale per il Governo affinché batta quella via, senza però che sia ad essa completamente vincolato.

Per questo motivo, dichiaro di essere contrario all'articolo aggiuntivo.

PESENTI. Che cosa significa « assegni a carattere fisso e continuativo che formano ... ? ».

CORBINO. In sostanza, intendo dire che qualunque miglioramento deve essere apporato soltanto in quella parte dello stipendio sulla quale viene basato il computo della pensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo, del quale ho già dato lettura.

*(Non è approvato).*

Ricordo che il relatore onorevole Sullo ha proposto di modificare il titolo del provvedimento nel seguente modo: « Péréquazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali ».

Pongo in votazione tale modifica.

*(È approvata).*

Do lettura del seguente ordine del giorno, presentato dall'onorevole Tremelloni:

« La Commissione Finanze e tesoro, esaminando la proposta di legge Cappugi ed altri, raccomanda al Governo di presentare alla Camera un'ampia, minuta e statisticamente documentata relazione sulle pensioni ai dipendenti statali, e sulle previsioni per il prossimo decennio in relazione agli oneri che si prospettano ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta di oggi.

*(Segue la votazione).*

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari ». (1979).

Presenti e votanti . . . . . 29

Maggioranza . . . . . 15

Voti favorevoli . . . . . 27

Voti contrari . . . . . 2

*(La Commissione approva).*

« Permuta con la Società termoelettrica siciliana della caserma « Quattro Venti » di

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1951

Palermo con un terreno e fabbricati occorrenti per la sistemazione di servizi militari». (1837).

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	7

(La Commissione approva).

«Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza». (1836).

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	6

(La Commissione approva).

«Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 982, e 21 novembre 1950, n. 983, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1950-51». (1891).

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

CAPPUGI ed altri: «Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali». (1949).

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

per il disegno di legge, n. 1979:

Amendola Giorgio, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Chiaramello, Cifaldi, Corbino, De Palma, Ferreri, Natali Lorenzo, Pesenti, Pieraccini, Ponti, Saggin, Salizzoni, Scoca, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter, Zerbi.

per i disegni di legge, nn. 1837, 1836, 1891, e per la proposta di legge n. 1949:

Amendola Giorgio, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Chiaramello, Cifaldi, Corbino, De Palma, Ferreri, Marotta, Natali Lorenzo, Pesenti, Pieraccini, Ponti, Saggin, Salizzoni, Scoca, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter, Zerbi.

Sono in congedo:

Chiostergi, Longoni e Martinelli.

**La seduta termina alle 11,05.**